

ORDINAMENTO DEI SERVIZI
(aggiornato dall'Assemblea dei Soci in data 02.03.2020)

ARTICOLO 1

Strutture operative

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il Consorzio opera con strutture proprie, eventualmente integrate con quelle delle Università, di altri Enti Pubblici o privati di Ricerca, e di Amministrazioni dello Stato. Le strutture operative del Consorzio sono costituite da:

- 1) Unità di ricerca
- 2) Laboratori nazionali
- 3) Servizi tecnici centrali e amministrativi

Un laboratorio nazionale può essere “centralizzato su di un'unica sede” ovvero “federato” tra sedi diverse.

Un laboratorio nazionale federato è una struttura multi-sede con una sede centrale e una o più sedi secondarie situate in differenti regioni geografiche.

L'Unità Operativa “Servizi tecnici centrali ed amministrativi”, composta dal personale amministrativo e dal personale dei ruoli tecnici specificamente assegnato a tale funzione, supporta le attività scientifiche del Consorzio.

Le Unità di ricerca e i Laboratori Nazionali sono oggetto degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

I Servizi Tecnici centrali e Amministrativi vengono costituiti all'occorrenza in esclusiva funzione dello sviluppo delle attività scientifiche del Consorzio e ne costituiscono un supporto.

ARTICOLO 2

Afferenti, associati e affiliati al Consorzio

Sono automaticamente afferenti al Consorzio i dipendenti, gli assegnisti e i borsisti del Consorzio stesso.

Possono fare domanda di afferenza le seguenti tipologie di personale delle Università consorziate: professori, ricercatori, dottorandi, assegnisti, borsisti e tecnici laureati.

Per le categorie di personale non strutturato l'afferenza resterà vincolata alla durata del rapporto in essere con l'Ateneo di appartenenza. Alla conclusione di tale rapporto, l'afferenza al CNIT cesserà automaticamente. Il personale afferente non strutturato può partecipare alle riunioni dell'Unità di Ricerca o Laboratorio di afferenza, dietro invito del Responsabile della stessa struttura, solo con funzione consultiva.

Possono fare domanda di afferenza anche i dipendenti di enti pubblici/privati che abbiano stipulato con CNIT apposita convenzione finalizzata all'attivazione di una Unità di Ricerca. Il Responsabile dell'Unità di Ricerca costituita presso tali enti potrà partecipare, dietro invito del Presidente del CNIT, alle riunioni del Consiglio Scientifico con voto consultivo. In questi casi il ruolo di afferente è vincolato ai requisiti di esistenza di un rapporto di lavoro continuativo con l'ente che ha attivato l'Unità di Ricerca e alla durata della convenzione stessa. Al venire meno di uno di questi due requisiti il rapporto di afferenza con il CNIT cessa automaticamente. I dipendenti di tali enti afferiscono a una delle Unità di Ricerca dell'ente stesso in base ad un criterio di localizzazione e/o che tenga conto della attività prevalente; per i dipendenti di tali enti non sono ammesse richieste di afferenza ad Unità di Ricerca costituite presso le Università consorziate o ai Laboratori Nazionali CNIT.

La richiesta di afferenza sottoscritta dal richiedente deve contenere, oltre tutti i dati e le indicazioni previste nell'apposita scheda, reperibile presso la sede del Consorzio e le sedi distaccate, la dichiarazione di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti del Consorzio, il codice etico e l'informativa sulla privacy. La richiesta di afferenza deve essere presentata al Responsabile di una Unità di Ricerca o di un Laboratorio Nazionale che procederà nell'attivazione delle procedure volte all'accettazione o meno della richiesta.

Sono afferenti emeriti tutti coloro che hanno svolto funzioni direttive presso il Consorzio (Direttore, Presidente); inoltre possono essere nominati afferenti emeriti personalità con particolari competenze scientifiche su delibera dell'Assemblea dei Soci con voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

È prevista l'afferenza ad una sola Unità di Ricerca o ad un solo Laboratorio Nazionale o all'Unità Operativa "Servizi tecnici centrali ed amministrativi", come definita nel successivo art.15, in base ad un criterio di localizzazione e/o che tenga conto della attività prevalente.

Nel periodo di durata dell'incarico, salvo mutate condizioni di residenza personale o sede universitaria operativa, i Responsabili di Unità di Ricerca o di Laboratorio Nazionale non potranno afferire ad altre Unità di Ricerca o Laboratori Nazionali.

L'Assemblea dei Soci esamina ed approva le domande di afferenza all'atto della costituzione di una nuova Unità di Ricerca o di un nuovo Laboratorio Nazionale. L'Assemblea dei Soci può delegare questa funzione al CdA o al Direttore del CNIT.

Successivamente alla formalizzazione delle Unità di Ricerca e dei Laboratori Nazionali, le nuove richieste di afferenza e le eventuali modifiche sono approvate dall'Assemblea degli afferenti dell'UdR/Laboratorio e in casi di urgenza possono essere approvate dal Responsabile di UdR/Laboratorio, sentiti, anche in via telematica, i membri dell'UdR/Laboratorio, con procedura di silenzio-assenso, entro 5 giorni.

L'afferenza al Consorzio decade per richiesta dell'interessato o per cessazione del rapporto di lavoro di questi con l'Università o con l'ente pubblico di ricerca con cui è stata stipulata apposita convenzione per la costituzione dell'Unità di Ricerca.

L'afferenza altresì decade per accertati motivi di incompatibilità segnalati dall'Assemblea dell'Unità di Ricerca o del Laboratorio Nazionale valutati dal Consiglio Scientifico e resi esecutivi dall'Assemblea dei Soci (o per delega dal CdA).

È prevista la figura di **associato**. Possono fare domanda di associazione ad una sola Unità di Ricerca o ad un solo Laboratorio Nazionale tutti gli afferenti al CNIT, compresi quelli che afferiscono ad Unità di Ricerca attive presso enti pubblici/privati. La domanda di associazione deve essere corredata da una proposta di attività da svolgere presso l'Unità di Ricerca o presso il Laboratorio Nazionale per i quali si chiede l'associazione. La richiesta di associazione deve essere presentata al Responsabile della Unità di Ricerca o del Laboratorio Nazionale e al CdA; il CdA valuterà tale richiesta, sentito il Responsabile della stessa struttura.

Il personale che riveste la posizione di associato può partecipare alle riunioni dell'UdR/Laboratorio Nazionale, nel caso di UdR con funzione consultiva mentre nel caso di Laboratorio con funzione prevista dal regolamento dello stesso. Il ruolo di associato ha una durata triennale rinnovabile; cessa automaticamente nel momento in cui cessa l'afferenza al CNIT.

Il CNIT mantiene anche un elenco degli **affiliati** al Consorzio. L'affiliazione può essere richiesta dagli afferenti che abbiano svolto in ambito CNIT, di norma nel triennio precedente, attività scientifica, progettuale, didattica/di formazione o organizzativa ed ha durata triennale rinnovabile. La richiesta di affiliazione dovrà essere inviata alla Presidenza del Consorzio e potrà essere formulata (su modello predisposto) da autori o coautori sia di pubblicazioni scientifiche sia di brevetti sia di altre attività tecniche, scientifiche, didattiche/formative e organizzative, inerenti progetti e attività di consulenza cui CNIT ha preso parte o più in generale inerenti tematiche di interesse CNIT. Il riconoscimento del contributo al Consorzio può anche essere derivato dall'utilizzo di infrastrutture, strumentazioni o competenze del CNIT, necessarie per l'ottenimento di risultati che motivino la richiesta di affiliazione. Per quanto riguarda le pubblicazioni, occorre che l'autore indichi esplicitamente il CNIT tra le proprie affiliazioni o che siano presenti ringraziamenti per il finanziamento o co-finanziamento della ricerca da parte del CNIT. L'elenco degli affiliati al Consorzio è predisposto ogni anno, in seguito ad apposita valutazione delle richieste pervenute, da una commissione nominata dal CdA, composta da tre afferenti al Consorzio, ed è approvato dal CdA.

ARTICOLO 3

Unità di ricerca

Le Unità di ricerca sono organismi aventi il fine di coordinare e gestire presso le Università consorziate, o Enti con cui è stata sottoscritta apposita convenzione per la costituzione di una Unità di Ricerca CNIT, lo svolgimento dell'attività di ricerca propria del Consorzio nel quadro degli obiettivi programmatici del Consorzio stesso. Presso ogni Università consorziata o Ente con cui è stata sottoscritta apposita convenzione per la costituzione di una UdR CNIT, può essere istituita di norma un'unica Unità di ricerca cui appartiene il personale afferente al Consorzio, ivi localizzato, e l'eventuale personale ricercatore e tecnico dipendente del Consorzio, assegnato a tale Unità dall'Assemblea dei Soci.

Ogni Unità di ricerca è costituita su decisione dall'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico, susseguente un apposito atto finalizzato alla costituzione di una UdR CNIT, stilato con l'Università o con l'Ente interessato qualora il numero di afferenti raggiunga almeno le 5 unità.

Nell'atto finalizzato alla costituzione di una UdR saranno specificate le modalità con cui eventuali ricercatori, tecnici e borsisti del Consorzio appartiene all'Unità di ricerca potranno accedere nelle strutture di laboratorio e di servizio dell'Università o dell'Ente interessato.

Qualora un'Università consorziata o Ente con cui è stata sottoscritta una convenzione per la costituzione di una Unità di Ricerca non raggiunga almeno le 5 unità di personale ricercatore afferente, si costituisce presso l'Università o l'Ente un gruppo coordinato che delega la propria rappresentanza ad una unità vicina o con cui ha stretta collaborazione.

Ove ne ricorrano le condizioni, l'Assemblea dei Soci sentito il Consiglio Scientifico, delibererà lo scioglimento dell'Unità.

ARTICOLO 4

Organi dell'Unità di Ricerca

Sono organi dell'Unità di ricerca:

- 1) Il Responsabile dell'Unità di ricerca;
- 2) L'Assemblea degli afferenti all'Unità di ricerca

4.1 Responsabile di Unità di ricerca

Il Responsabile dell'Unità di ricerca è nominato tra i docenti universitari afferenti all'Unità di ricerca stessa e i ricercatori CNIT di I o II livello appartenenti all'Unità di ricerca stessa, dall'Assemblea dei Soci del Consorzio.

La nomina del Responsabile di Unità di Ricerca è determinata da una consultazione dell'Assemblea dell'Unità di ricerca, con votazione a scrutinio segreto, cui partecipa il personale appartenente all'Unità interessata.

Ogni elettore esprime una singola preferenza; risulta designato il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, purché superiore al quorum del 30% degli aventi diritto. In caso di parità, o quando nessuno dei candidati abbia superato il quorum, è compito dell'Assemblea dei Soci, scegliere fra i candidati designati o fra i due che hanno ricevuto più voti.

Il Direttore del Consorzio dovrà indire le consultazioni indicative per la designazione dei nuovi Responsabili in modo tale che esse possano essere concluse almeno 60 giorni prima della scadenza dei mandati dei Responsabili uscenti.

I risultati delle consultazioni verranno sottoposti all'Assemblea dei Soci che provvederà alla individuazione e alla nomina dei nuovi Responsabili di Unità.

L'incarico di Responsabile di Unità di ricerca è incompatibile con quello di responsabile di altre Unità di ricerca o di Direttore di Laboratorio Nazionale, o di membro dell'Assemblea dei Soci.

Il Responsabile di Unità di ricerca fa parte di diritto del Consiglio Scientifico.

Il Responsabile di Unità di ricerca non è rinominabile consecutivamente più di una volta, egli dura in carica e decade con l'Assemblea dei Soci che lo ha nominato.

Nel caso di assegnazione di incarico per un periodo a scadenza inferiore ad un anno, tale periodo non viene considerato ai fini del vincolo di cui al comma precedente.

Al Responsabile di Unità è affidato il coordinamento del gruppo locale che costituisce l'Unità di ricerca. Il Responsabile dell'unità comunica annualmente al Consiglio Scientifico ed all'Assemblea dei Soci l'elenco aggiornato del personale afferente e dipendente, ad esso facente capo e compie tutti gli adempimenti previsti nella convenzione stipulata tra il Consorzio e l'Università/Ente ospitante per l'istituzione dell'Unità di ricerca. Egli altresì convoca e presiede l'Assemblea dell'Unità di ricerca, è responsabile del personale e delle apparecchiature del Consorzio presso l'Unità di ricerca e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici e finanziari dell'Unità stessa.

4.2 Assemblea di Unità di ricerca

L'Assemblea dell'Unità di ricerca è di norma costituita da tutto il personale appartenente, cioè afferente e dipendente, all'Unità di ricerca stessa.

Essa viene presieduta dal Responsabile dell'Unità o, in caso di assenza o impedimento, da persona dallo stesso all'uopo delegata, o dal più anziano di ruolo tra i suoi componenti.

L'Assemblea di Unità di ricerca è convocata di norma due volte all'anno dal Responsabile, ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario, o che ciò sia richiesto da un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, l'Assemblea può essere convocata dal più anziano dei membri.

Essa può venire allargata al personale esterno collegato che partecipa alla riunione senza diritto di voto in relazione alla elaborazione di progetti e per la discussione dei consuntivi relativi.

L'Assemblea di Unità di ricerca delibera con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 5

Laboratori Nazionali

I Laboratori Nazionali sono strutture operative del Consorzio aventi il fine di fornire supporto tecnico allo svolgimento di attività di ricerca particolarmente impegnativa sul piano sperimentale a livello nazionale od internazionale. Essi sono internamente organizzati in Aree di Ricerca e Aree Tecniche con provvedimento del Responsabile del Laboratorio, sentito il Consiglio Scientifico del CNIT.

Ogni laboratorio è costituito su decisione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico, individuando in fase di costituzione anche il personale dipendente e quello afferente, che vengono ad appartenere al Laboratorio stesso.

Il Laboratorio Nazionale potrà essere dislocato sia presso locali messi a disposizione con atto convenzionale da una Università consorziata sia presso locali propri.

Il Laboratorio Nazionale di tipo federato opera attraverso una Sede centrale e una o più Sedi decentrate aventi caratteristiche geograficamente e/o scientificamente omogenee.

Ogni laboratorio Nazionale si dota di un proprio regolamento interno che deve essere approvato dal CdA e deve essere compatibile con il regolamento generale dei laboratori CNIT.

L'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico, può deliberare con motivazioni la cessazione del Laboratorio Nazionale, o di una o più delle sue Sedi decentrate nel caso esso sia di tipo federato, e l'attribuzione delle sue risorse.

ARTICOLO 6

Organi del Laboratorio Nazionale

Sono organi del Laboratorio Nazionale:

- 1) Il Responsabile del Laboratorio Nazionale;
- 2) Il Responsabile scientifico del Laboratorio Nazionale;
- 3) Il Comitato di gestione del Laboratorio Nazionale;
- 4) Il Comitato di valorizzazione del Laboratorio Nazionale;
- 5) L'Assemblea degli afferenti al Laboratorio Nazionale.

ARTICOLO 7

Il Responsabile del Laboratorio Nazionale

Il Responsabile del Laboratorio Nazionale è nominato dall'Assemblea dei soci, sentito il Consiglio Scientifico, tra il personale afferente/emerito del CNIT ed il personale dipendente dell'Area Ricerca di I o II livello in servizio presso il Laboratorio stesso, con competenze specifiche riconosciute sia a livello nazionale che internazionale.

L'incarico di Responsabile di Laboratorio Nazionale o di referente di sede (Art. 11) è incompatibile con quello di Responsabile di Unità di ricerca o di Responsabile di altro Laboratorio Nazionale, o di membro dell'Assemblea dei Soci.

Il Responsabile di Laboratorio Nazionale fa parte di diritto del Consiglio Scientifico.

Il Responsabile del Laboratorio Nazionale non è rinominabile consecutivamente più di una volta, dura in carica e decade con l'Assemblea dei Soci che lo ha nominato.

Nel caso di assegnazione di incarico per un periodo a scadenza inferiore ad un anno, tale periodo non viene considerato ai fini del vincolo di cui al comma precedente.

Il Responsabile del Laboratorio Nazionale svolge attività di rappresentanza verso l'esterno, ed ha il compito di coordinare le eventuali Sedi federate che fanno parte del Laboratorio, presso le quali opera anche un referente locale.

Il Responsabile comunica annualmente al Consiglio Scientifico e all'Assemblea dei Soci l'elenco aggiornato del personale dipendente, afferente ed aggregato ad esso facente capo e

compie tutti gli adempimenti previsti nelle convenzioni stipulate tra il Consorzio e le Università/Enti ospitanti per l'istituzione del Laboratorio e delle sue eventuali Sedi decentrate.

Egli altresì convoca e presiede il Comitato di gestione del Laboratorio Nazionale.

Il Responsabile convoca il Comitato di gestione del Laboratorio Nazionale almeno due volte l'anno anche in modalità telematica.

Il Responsabile convoca il Comitato di valorizzazione almeno due volte all'anno, anche in modalità telematica.

ARTICOLO 8

Il Responsabile scientifico del Laboratorio Nazionale

Il Consiglio di Amministrazione può istituire la figura del Responsabile Scientifico del Laboratorio Nazionale.

Il Responsabile Scientifico del Laboratorio Nazionale, di seguito indicato semplicemente con l'acronimo RS, è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del CdA e sentito il parere del Consiglio Scientifico, tra il personale afferente/emerito del Laboratorio Nazionale ed il personale dipendente dell'Area Ricerca di I o II livello in servizio presso il Laboratorio stesso, con competenze specifiche riconosciute sia a livello nazionale che internazionale.

Tale figura diventa afferente del Laboratorio.

L'incarico di RS è incompatibile con quello di Responsabile di Unità di ricerca o di Responsabile di Laboratorio Nazionale.

Il Responsabile Scientifico del Laboratorio Nazionale fa parte di diritto del Consiglio Scientifico.

Il Responsabile Scientifico del Laboratorio Nazionale dura in carica e decade con l'Assemblea dei Soci che lo ha nominato.

Nel caso di assegnazione di incarico per un periodo a scadenza inferiore ad un anno, tale periodo non viene considerato ai fini del vincolo di cui al comma precedente.

Il RS risponde per la propria attività direttamente al Responsabile del Laboratorio Nazionale.

Il RS, sempre in accordo e collaborazione con il Responsabile del Laboratorio Nazionale, svolge i seguenti ruoli:

- coordinamento scientifico delle attività di ricerca del Laboratorio, condotte dai singoli responsabili di progetto, promuovendo ed incoraggiando iniziative progettuali di largo respiro che vedano la sinergia delle competenze presenti nel Laboratorio nelle Aree di Ricerca;
- promozione e marketing delle capacità realizzative del Laboratorio, individuando e relazionandosi ai principali *stakeholders* presenti sul mercato nazionale ed internazionale e contribuendo a ricercare nuove forme di finanziamento;

- monitoraggio delle strategie e dei programmi di finanziamento di agenzie e di enti locali, regionali, nazionale e internazionali con particolare riferimento a quelli della Unione Europea;
- riferimento scientifico/tecnico nei programmi quadro e collaborazioni del laboratorio;
- impostazione delle strategie di gestione della proprietà intellettuale nell'ambito di lavori prodotti dal laboratorio Coadiuvata altresì il Responsabile del Laboratorio Nazionale nel promuovere l'innovazione, individuando anche strategie di sviluppo a medio e lungo termine.

Partecipa ai lavori del Comitato di Gestione presieduto dal Responsabile del Laboratorio Nazionale e alle riunioni del Comitato di Valorizzazione.

ARTICOLO 9

Il Comitato di gestione del Laboratorio Nazionale

Il Comitato di gestione del Laboratorio Nazionale ha il compito generale di affiancare il Responsabile nella conduzione ordinaria delle attività del Laboratorio stesso, fornendo indicazioni, suggerimenti, proposte, soluzioni, supporto operativo, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità della struttura.

Il Comitato di Gestione include un rappresentante dei responsabili delle Aree di Ricerca e un rappresentante delle Aree Tecniche in cui il Laboratorio è eventualmente organizzato.

Nel caso di LN federato, il Comitato di gestione include anche i Referenti delle Sedi decentrate del Laboratorio stesso. In assenza di sedi federate, gli ulteriori membri del Comitato sono nominati dal CdA su parere dell'Assemblea del Laboratorio e sono rappresentativi dei vari temi principali di attività del LN stesso.

Esso viene presieduto dal Responsabile del Laboratorio Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona dallo stesso all'uopo delegata dal Responsabile stesso, o dal più anziano di ruolo, tra i suoi componenti.

Il Comitato di gestione redigerà un Verbale per ogni riunione.

Il Comitato di gestione svolge altresì attività di coordinamento delle Sedi decentrate (nel caso di Laboratori federati) e delle Aree di Ricerca e Aree Tecniche del Laboratorio Nazionale, nonché di predisposizione e approvazione per la presentazione di grandi progetti, che coinvolgono eventualmente altre UdR CNIT, come anche richieste di risorse da parte delle Sedi federate e/o delle Aree, qualora l'organico delle stesse non sia sufficiente per lo svolgimento delle attività.

ARTICOLO 10

Sedi decentrate del Laboratorio Nazionale federato

Il Laboratorio Nazionale federato è costituito da una Sede centrale e da una o più Sedi operative. Tale struttura ha lo scopo di raccogliere le competenze distribuite nell'area culturale specifica del laboratorio, e quindi di agevolare l'esecuzione di programmi e progetti del Consorzio con caratteristiche di particolare impegno e rilevanza, altrimenti a rischio dispersione.

Un Laboratorio Nazionale federato può aggregare una (nuova) sede decentrata, una volta accertata da parte del CdA e su parere del CS, la presenza di adeguate competenze specifiche, solo quando questa sia in grado di dimostrare una particolare intensità di attività di ricerca nel settore, di un numero significativo di personale dipendente e di una sede logistica adeguata.

Ogni Sede decentrata è costituita su decisione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Consiglio Scientifico, individuando anche il personale dipendente e quello afferente.

L'Assemblea dei Soci nomina, su proposta del Direttore del Consorzio e sentito il Responsabile del Laboratorio Nazionale, un Referente di Sede decentrata che si rapporta con il Responsabile del Laboratorio stesso.

Il Referente di Sede decentrata riferisce direttamente al Responsabile del Laboratorio Nazionale per la gestione del personale e delle varie attività.

La gestione amministrativo-contabile resta a carico del Responsabile del Laboratorio Nazionale che, come da regolamento di contabilità interno, svolge la funzione di funzionario delegato, se tale funzione gli è attribuita dal Direttore del CNIT.

ARTICOLO 11

Aree di Ricerca e Aree Tecniche dei Laboratori Nazionali

Con provvedimento del Responsabile del Laboratorio, sentito il Consiglio Scientifico, il Laboratorio Nazionale, può essere organizzato in "Aree di Ricerca" e "Aree Tecniche" che presentino caratteristiche di particolare omogeneità, impegno e rilevanza nell'ambito del Laboratorio, e che si sviluppino con elevata concentrazione di risorse umane e strumentali.

Per ogni Area di Ricerca è nominato con provvedimento del Responsabile del Laboratorio un "Area Leader" tra il personale dipendente di II o III livello dell'Area Ricerca o tra il personale afferente al Laboratorio stesso.

Per ogni Area Tecnica è nominato con provvedimento del Direttore del Laboratorio un "Technical Manager" tra il personale dipendente di II o III livello dell'Area Tecnica.

ARTICOLO 12

Comitato di valorizzazione del Laboratorio nazionale

Presso ciascun Laboratorio Nazionale è istituito un Comitato di valorizzazione, nominato dal CdA, sentito il Consiglio Scientifico, composto da almeno tre membri di cui sia nota l'esperienza nel settore di attività svolta dal Laboratorio stesso.

L'incarico è di durata triennale e può essere rinnovato solo una volta.

Il Responsabile del Laboratorio Nazionale convoca il Comitato di valorizzazione almeno due volte all'anno e relaziona sull'attività svolta dal Laboratorio Nazionale. Alle riunioni possono essere invitati gli eventuali Referenti delle Sedi decentrate.

Il Comitato di valorizzazione è tenuto ad esprimere al CdA del CNIT un parere con relazione scritta sull'attività triennale svolta dal Laboratorio nel suo complesso e da ciascuna singola Sede decentrata, ove presente, con particolare riguardo all'attività propositiva e ai risultati

scientifici raggiunti, evidenziando anche il coinvolgimento di gruppi di lavoro esterni al Laboratorio. Esso ha anche il compito di indicare eventuali modalità di valorizzazione dell'attività svolta e di fornire suggerimenti per la copertura di ulteriori aree scientifiche e/o tecniche da parte del Laboratorio.

ARTICOLO 13

Assemblea degli Afferenti del Laboratorio Nazionale

L'Assemblea del LN è di norma costituita da tutto il personale appartenente, cioè afferente e dipendente, al LN stesso.

Essa viene presieduta dal Responsabile del LN o, in caso di assenza o impedimento, da persona dallo stesso all'uopo delegata, o dal più anziano di ruolo tra i suoi componenti.

L'Assemblea LN è convocata di norma due volte all'anno dal responsabile, ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario, o che ciò sia richiesto da un quarto dei suoi componenti. In caso di assenza o impedimento del Responsabile, l'Assemblea può essere convocata dal più anziano dei membri.

Essa può venire allargata al personale esterno collegato che partecipa alla riunione senza diritto di voto in relazione alla elaborazione di progetti e per la discussione dei consuntivi relativi.

L'Assemblea di LN di delibera con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea di LN approva il programma scientifico e finanziario annuale e/o pluriennale, approva il consuntivo scientifico e finanziario annuale, esamina e approva le domande di afferenza.

ARTICOLO 14

Unità Operativa "Servizi tecnici centrali ed amministrativi"

All'unità operativa "servizi tecnici centrali ed amministrativi" afferiscono tutti i dipendenti dell'Area Amministrativa e i dipendenti dell'Area Tecnica/Ricerca che svolgono compiti di tipo amministrativo/contabile e tecnico informatico/gestionali. L'Unità Operativa è coordinata dal Direttore Amministrativo che ne cura l'efficienza, l'organizzazione ed il buon andamento lavorativo. I servizi tecnici centrali sono composti dai seguenti uffici:

- gestione sistema ICT e assistenza tecnica (posta elettronica, firewall, gestione attacchi informatici, hosting web del sito istituzionale CNIT, ecc...);
- gestione dell'aerea Own Cloud per archiviazione documentale finalizzata alle riunioni degli Organi;
- gestione informatica portali Convegni e del programma interfaccia banca per iscrizioni;
- gestionale per la raccolta presenze dipendenti.

I servizi amministrativi sono composti dai seguenti uffici:

- segreteria di Direzione;
- segreteria di Presidenza;

- ufficio di contabilità generale, bilancio e controllo;
- ufficio personale;
- segreteria amministrativo/contabile Laboratori Nazionali;
- ufficio coordinamento rendicontazione progetti

ARTICOLO 15

Direttore Amministrativo

Il Direttore Amministrativo è nominato con delibera del CdA, su proposta del Direttore, tra i funzionari di livello dirigenziale dell'area amministrativa in servizio presso il Consorzio.

L'incarico è a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni.

Il Direttore Amministrativo assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in base alla normativa vigente e predispone il bilancio di esercizio. Analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto realizzato, individuando fattori e cause determinati e prospettando interventi migliorativi nella gestione amministrativa e proposte sulle strategie di medio termine.

Il Direttore Amministrativo conforma la sua attività agli obiettivi e ai programmi degli Organi di Governo, cura l'osservanza delle relative direttive, sovrintende al funzionamento dei servizi amministrativi e svolge una generale attività di indirizzo e vigilanza sul personale.